Relazione tecnico finanziaria

sulla proposta di legge n. 146 "DISCIPLINA DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA DELLE MARCHE" e n. 148 "PROMOZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA TRADIZIONE DEI GIOCHI STORICI A CAVALLO DELLA REGIONE MARCHE".

abbinate ai sensi dell'art. 89 del R.I.

Testo unificato: VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DELLE MANIFESTAZIONI DI RIEVOCAZIONE STORICA

Art. 1 (Finalità)

L'articolo descrive i principi e le finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 (Definizione)

L'articolo specifica le caratteristiche delle manifestazioni di rievocazione storica e ne identifica gli organizzatori destinatari degli interventi del provvedimento.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3 (Calendario regionale e logo)

Il comma 2 prevede la pubblicazione nel sito istituzionale delle Regione del calendario regionale delle manifestazioni di rievocazione storica.

Invarianza: l'intervento non comporta oneri aggiuntivi in quanto verrà realizzato con le risorse umane e strumentali presenti presso l'amministrazione regionale stessa.

Il comma 4 prevede l'utilizzo di un logo che sarà realizzato dalla Regione.

Effetti finanziari: la disposizione comporta una spesa per l'anno 2019 che sarà compresa nei limiti della spesa autorizzata per il finanziamento complessivo della legge con legge di bilancio.

Art. 4 (Contributi finanziari)

L'articolo dispone la concessione dei contributi per il sostegno delle iniziative connesse alle manifestazioni di rievocazione storica e ne individua i destinatari.

Effetti finanziari: per l'anno 2018 la spesa è compresa nel limite massimo autorizzato all'articolo 9, per gli anni successivi nei limiti della spesa autorizzata annualmente con legge di bilancio.

Art. 5 (Commissione per le manifestazioni di rievocazione storica)

L'articolo istituisce la commissione per le manifestazioni di rievocazione storica e ne indica la composizione.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la partecipazione alla Commissione avviene a titolo gratuito.

Art. 6 (Compiti della Giunta)

L'articolo definisce i compiti della Giunta regionale ed i contenuti degli atti di sua competenza.

Effetti finanziari: la disposizione comporta una spesa per l'anno 2019 che sarà compresa nei limiti della spesa autorizzata per il finanziamento complessivo della legge con legge di bilancio.

Art. 7 (Somministrazione di alimenti e bevande)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 8 (Disposizioni transitorie)

L'articolo indica la procedura per l'individuazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi per l'anno 2018.

Considerati i tempi amministrativi per la definizione degli atti di programmazione, con questa disposizione si rende utilizzabile l'importo di euro 40.000,0, autorizzato all'articolo 9, entro l'annualità di riferimento.

Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo autorizza i limiti massimi di spesa per l'anno 2018 rinviando, trattandosi di spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive.

Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione / Programma / capitolo	spesa prevista dalla legge 2018	spesa prevista dalla legge 2019	spesa prevista dalla legge 2020	m is sione/progra m m a/capitolo	descrizione	competenza 2018	competenza 2019	competenza 2020
missione 14 /programma 02 capitolo da istituire	40.000,00	con legge di bilancio	00	Missione 1/programma 03/ capitolo 2010310011	fitto locali	419.751,19	1.987.691,54	1.987.691,54

Art. 10 (Abrogazione)

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Scheda ATN

ANALISI TECNICO NORMATIVA

ELEMENTI DI ANALISI

CONTENUTI

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale

Con l'art. 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE viene affidato all'Unione il compito di contribuire al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri, incoraggiando la cooperazione fra Stati stessi sostenendo la conoscenza e la diffusione della cultura e della storia dei popoli europei.

Anche con la Convenzione Unesco "Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" – adottata il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell'UNESCO e ratificata dall'Italia con L. 167/2007 – viene valorizzato il patrimonio culturale immateriale identificato con le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il knowhow – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale e che si manifesta con tradizioni ed espressioni orali, consuetudini sociali, eventi rituali e festivi.

Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali

L' articolo 9 della Costituzione prevede la promozione dello sviluppo della cultura e la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione.

La proposta di legge, prevedendo misure di sostegno (pubblicizzazione ed erogazione di incentivi economici) a favore di soggetti organizzatori di rievocazioni storiche, la cui attività si è consolidata nel tempo, appare compatibile con i principi costituzionali.

Nello specifico la disciplina recata dal testo unificato è riconducibile sia alla materia promozione e organizzazione di beni e attività culturali, materia di legislazione concorrente, sia alla materia turismo, materia di competenza legislativa residuale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

	Le disposizioni di principio nazionali sono contenute nel decreto legislativo 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Nella legge 232/2016 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), comma 627, è stata prevista l'istituzione di un fondo per le rievocazioni storiche. La disposizione tuttavia, sebbene attuata con decreto, è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non prevede che il decreto del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso al fondo sia adottato d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.				
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	Il provvedimento è coerente con l'articolo 5, comma 3, dello Statuto regionale.				
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	E' vigente la legge regionale 6/2010 "Interventi regionali in favore dell'Associazione marchigiana per le rievocazioni storiche" che viene abrogata con questa proposta di legge.				
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa					
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	Il testo unificato approvato dalla Commissione in sede referente scaturisce dall'esame abbinato delle proposte di legge 146 e 148.				